D. D. G. n. 80

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

I L D I R I G E N T E G E N E R A L E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
VISTO l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
VISTO l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
VISTO l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
VISTO il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19;
CONSIDERATO che l'art. 53 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica) della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 sancisce che: "*I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente"*;
VISTO il foglio prot. n. 0011184 del 29 luglio 2020 (assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 29 luglio 2020 al n. 10621) a firma congiunta del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo, con cui stata trasmessa per l'approvazione di competenza, la documentazione e gli elaborati relativi al progetto in oggetto indicato, approvato con atto deliberativo del Consiglio comunale n. 73 del 28 dicembre 2018 ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO l'ulteriore foglio prot. n. 0013455 del 25 agosto 2020 (assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 26 agosto 2020 al n. 11673) a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo, con il quale ad integrazione di quanto trasmesso con il foglio 0011184 del 29 luglio 2020 è stata inviata ulteriore documentazione;
VISTA la nota prot. n. 13062 del 24 settembre 2020, con la quale il Servizio 3/DRU in merito alla variante avanzata dal Comune di Brolo di cui alla delibera consiliare n. 73 del 7 novembre 2019 ha evidenziato che il D.P.R. n.327/2001 impartisce "*disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*", e che nella fattispecie la procedura di cui all'art.19 del medesimo D.P.R n.327/2001 sia inapplicabile, per la mancata disponibilità dell'area da parte del comune a seguito della procedura espropriativa e, pertanto, è stato comunicato, ai sensi dell'art.2 della l.r. n.7/2019, la conclusione del procedimento per inammissibilità;
VISTO il foglio prot. n. 0016132 del 7 ottobre 2020, (assunto al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 13753) a firma congiunta del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di

Brolo, con cui nel riscontrare la nota del Servizio 3 prot. n. 13062 del 24 settembre 2020, dopo un escursus che ha portato all'adozione della variante di cui alla delibera consiliare n. 73/2019 ha chiesto *"a codesto Spett.le Dipartimento Regionale dell'Urbanistica di voler considerare e, conseguentemente, valutare la proposta di variante di che trattasi quale ordinaria ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 71/78";*

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. 454 del 13 gennaio 2021 con la quale questo Servizio 3/DRU, nel riscontare il foglio del Comune di Brolo prot. n. 0016132 del 7 ottobre 2020, ha evidenziato che, al fine di dare seguito a quanto richiesto dal Comune con il foglio sopracitato, con l'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2020 n. 36 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli art.53 e 54 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, e che, pertanto, la proposta di variante poteva rientrare nel "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" previsto dall'art.53 citato, essendo stata "depositata" antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n.19/2020, configurando la stessa quale variante ordinaria ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n.71/78 (come si evince dagli atti trasmessi), al fine dell'esame della stessa da parte di questo Dipartimento, facendo salvi i pareri già acquisiti, ma che occorreva trasmettere ulteriore documentazione, meglio indicata nella suddetta nota n.454/2021, rilevando che la carenza documentale non consentiva la definizione della procedura di valutazione della variante di che trattasi e l'emissione del previsto parere, rappresentando che in attesa delle richieste integrazioni, i termini di legge del procedimento attivato non si intendevano decorrenti;

VISTO il foglio prot. n. 006564 del 22 aprile 2021 (assunto al protocollo di questo Dipartimento data 23 aprile 2021 al n. 6825) a firma congiunta del Sindaco del Comune di Brolo con cui è stata trasmessa, per l'approvazione di competenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/78, la documentazione inerente la variante in oggetto;

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. 8190 del 17 maggio 2021, con la quale questo Servizio 3/DRU nel riscontare il foglio del Comune di Brolo prot. n. 006564 del 22 aprile 2021 ha evidenziato che la pratica di che trattasi non risultava ancora completa e che doveva essere integrata con la documentazione richiamata nella citata nota n.8190/2021, rilevando che la stessa risultava improcedibile per carenza documentale ai sensi dell'art. 2 della l.r. n.7/2019 e legge n.241/90.

VISTO il foglio prot. n. 307 dell'11 gennaio 2022 (assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 12 gennaio 2022 al n. 715) a firma congiunta del Sindaco del Comune di Brolo con cui, nel riscontare la nota dipartimentale prot. n. 8190/2021 è stata trasmessa, per l'approvazione di competenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/78, la documentazione richiesta;

VISTO l'ulteriore foglio prot. n. 1561 del 3 febbraio 2022 (assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 4 febbraio 2022 al n. 2313) a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo, con cui ad integrazione di quanto inviato con il foglio prot. n. n. 307/2022 è stata trasmessa, la certificazione a firma del Segretario comunale datata 3 febbraio 2022 con la quale si attesta che avverso alla variante di cui alla delibera comunale n. 5 del 30 marzo 2021, durante il periodo di pubblicazione *" non è pervenuta nessuna osservazione*".

VISTA la delibera consiliare n. 5 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto <<Rettifica della Delibera di Consiglio Comunale n. 73/2019 e approvazione della Variante Urbanistica riguardante la previsione di una "Zona F4 per Attrezzature Sportive di iniziativa Privata" nel territorio comunale di Brolo ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/78>>;

VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e sm.i., relativi alla delibera consiliare n. 5 del 30 marzo 2021;

VISTA la certificazione a firma del Segretario Comunale di Brolo, datata 11 gennaio 2022, attestante che la delibera consiliare n. 5 del 30 marzo 2021 è stata posta alla visione del pubblico per sessanta giorni, così come stabilito dall'art. 45 della L.R. 17 marzo 1916 n. 3 di modifica dell'art. 3 della L.R. n. 71/78 nonché dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio nel rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet ex art.39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 13;

VISTA la certificazione, datata 3 febbraio 2022, a firma del Segretario comunale con la quale si attesta che avverso la variante di cui alla delibera comunale n. 5 del 30 marzo 2021, durante il periodo di pubblicazione *" non è pervenuta nessuna osservazione*";

VISTA la certificazione datata 11 gennaio 2002 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo attestante lo stato della Variante in relazione all'esistenza o meno di industrie che abbiano le caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1998;

VISTO il D.A. n. *39/GAB del* 12 febbraio 2019 con allegato parere n. 23 del 23 gennaio 2019 – a firma dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente -,*" la variante urbanistica per la realizzazione di un impianto sportivo"* ***sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.m, fatte salve le indicazioni contenute nello stesso parere..;***

VISTA la nota prot. n. prot. 130630 del 12 giugno 2018 l'Ufficio del Genio Civile di Messina, in merito alla variante di che trattasi ha rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, parere favorevole a condizione;

VISTA la nota prot. n. 41596 del 26 aprile 2018, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, in ordine alla variante in argomento ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 3533 del 14 giugno 2018 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, in relazione alla variante in argomento*, "accertato che l'intervento non ricade su area soggetta alle prescrizioni*

discendenti dai regimi normativi del Piano Paesaggistico – non ha espresso parere, ritenendo che non ricorre alcuna competenza";

VISTA la proposta di parere n. 2 del 07 marzo 2022, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

In merito alla Variante di che trattasi dalla Relazione generale inviata con il foglio prot. n. 307 dell'11 gennaio 2022 di evince quanto segue:

Il Comune di Brolo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 192/DRU del 30 aprile 2002.

L'area interessata dalla variante urbanistica per la parte ricadente nel territorio comunale di Brolo è identificata al Catasto Terreni del Comune di Brolo al foglio di mappa n. 5 interessante le particelle n. 25, 177, 283, 284 e 290.

La variante urbanistica di che trattasi riguarda un'area che come si evince dallo stralcio del Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.D.G. n. 192/DRU del 30 aprile 2002. (con vincoli preordinati alle espropriazioni decaduti) destinata in parte a zona "F3 verde attrezzato".

Con la variante proposta si intende mutare la destinazione urbanistica della succitata area in "Zona F4 per attrezzature sportive di iniziativa privata", la cui attuazione è disciplinata dall'art. 50bis integrativo delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione.

In particolare si tratta di "aree per attrezzature di interesse generale", destinate alla realizzazione di un complesso sportivo automobilistico "Circuito Karting", dotato di idonei servizi (spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi, uffici, locale di pronto soccorso, impianti tecnici, parcheggi in funzione dell'afflusso prevedibile ecc.) in quantità e con le caratteristiche prescritte dalle norme del CONI per l'impiantistica sportiva, integrati da edifici in grado di ospitare attrezzature a supporto alle competizioni con funzione di intrattenimento, ricreative e ricettive esclusivamente finalizzati ai fruitori dell'impianto sportivo.

Le aree libere da costruzioni dovranno essere sistemate a verde con prato e piantagioni di essenze autoctone al fine di mitigare l'impatto complessivo della struttura.

L'indice massimo di fabbricabilità fondiaria previsto e pari a 0,4 mc/mq e l'altezza massima delle costruzioni è limitata a 11,00 m.

L'area è situata in prossimità del confine amministrativo con il Comune di Ficarra e confina, senza soluzione di continuità, con un'altra porzione di aera ricadente nel medesimo Comune interessata analoga procedura di variante urbanistica disciplinata dalle medesime Norme Tecniche di Attuazione.

Entrambe le aree ubicate nei Comune di Brolo e Ficarra, di superficie complessiva pari a circa 4 Ha, verranno unitariamente destinate alla realizzazione di attrezzature sportive di iniziativa privata e segnatamente alla realizzazione di un complesso sportivo "Circuito Karting".

Sul piano motivazionale, si ritiene che l'iniziativa presenta evidenti motivi di interesse pubblico in quanto:

- *offre un servizio di carattere sportivo, competitivo e di intrattenimento alle comunità di Ficarra e Brolo ed. altresì costituisce un'opportunità di pubblicizzazione del territorio;*
- *introduce impatti positivi sotto l'aspetto economico in entrambi i contesti territoriali di Ficarra e Brolo sia per le occasioni occupazionali direttamente connessi alla fase di realizzazione e gestione dell'impianto e sia per gli effetti indotti su altre attività economiche durante la fase di esercizio della struttura.*

L'ambito territoriale interessato alla proposta della variante urbanistica presenta caratteristiche idonee all'insediamento del complesso sportivo automobilistico stante che introduce impatti di trascurabile entità sulle componenti ambientali.

Il previsto impianto sportivo è localizzato in un'area ben servita dalla viabilità esistente; infatti lo stesso è raggiungibile da una strada direttamente collegata alla S.P. 146 e, attraverso questa, alla rete primaria (SS. 113) e autostradale (E90).

Le zone interessate dal progetto sportivo sono la zona ""F" del Comune di Brolo e la zona "E" del Comune di Ficarra.

La nuova Zona oggetto della variante sarà normata dall'art. Art. 50 bis – Zona per attrezzature sportive di iniziativa privata che così risulta disciplinata:

Comprende le aree per attrezzature di interesse generale destinate alla realizzazione di un complesso sportivo automobilistico "Circuito Karting".

L'impianto sportivo dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia che regolano, sotto qualsiasi titolo, la progettazione, la costruzione e l'esercizio dello stesso, con particolare riferimento a quelle di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (piloti, giudici di gara, personale addetto, spettatori, traffico veicolare e pedonale, ecc) ed a quelle per il superamento delle barriere architettoniche.

L'impianto sportivo dovrà essere dotato di idonei servizi (spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi, uffici, locale di pronto soccorso, impianti tecnici, parcheggi in funzione dell'afflusso prevedibile ecc.) in quantità e con le caratteristiche prescritte dalle norme del CONI per l'impiantistica sportiva.

Nell'area sono altresì realizzabili costruzioni per ospitare attrezzature di supporto alle competizioni

con funzione di intrattenimento, ricreative e ricettive esclusivamente finalizzati ai fruitori dell'impianto sportivo, nonchè per pubblicizzare a vendere, durante le attività sportive, i prodotti tipici locali. Tali costruzioni dovranno rispettare le normative di settore.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree libere da costruzioni, viabilità ed attrezzature le quali dovranno essere sistemate a verde con prato e piantagioni di essenze autoctone al fine di mitigare l'impatto complessivo della struttura.

Gli indici di zona sono i seguenti:

- *Indice massimo di fabbricabilità fondiaria previsto: 0,4 mc/mq;*
- *Altezza massima delle costruzioni: 11,00 ml;*
- *Distanza dai confini: ml 7,50;*
- *Distanza tra le costruzioni:10,00;*

Prescrizioni particolari: Sono ammesse altezze superiori qualora si rendano necessarie per eventuali attrezzature tecniche indispensabili all'attività sportiva da insediare.>>;

RITENUTO di potere condividere la proposta n. 2 del 07 marzo 2022 resa dall'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU che è parte integrante del presente decreto;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e s.m.i., richiamando la statuizione dell'art. art.53 "*Regime transitorio della pianificazione urbanistica*", Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, in conformità al parere reso n.2 del 07/ marzo 2022 dall'Unita Opaerativa 3.1 del Servizio 3/DRU nonchè alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata *la "Variante al P.R.G. del Comune di Brolo* interessante i terreni identificati al N.C.T.del Comune di Brolo al foglio di mappa n. 5 particelle n. 25, 177, 283, 284 e 290, *relativa al cambio di destinazione urbanistica da* zona "*F3 verde attrezzato*" a *<<Zona F4 per attrezzature sportive di iniziativa privata"*>> la cui attuazione è disciplinata dall'art. 50 bis integrativo delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione>>*,* adottata con delibera consiliare n. 5 del 30 marzo 2021.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 2 del 07 marzo 2022 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DRU;
2. Delibera consiliare n. 5 del 30 marzo 2021 di adozione della Variante al P.R.G.;
3. All. Relazione Generale;
4. All. 2 Stralcio PRG vigente (scala 1:5000) – Stralcio PRG in variante (scala 1:5000);
5. All. 3 Norme Tecniche di Attuazione Art. 50 bis – "Zona F4 per attrezzature sportive di iniziativa privata";

ART.3) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale *(*Albo pretorio *online)* ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART:5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, alla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.6) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 11/03/2022

IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato